

## INFORMAZIONI PER OTTENERE L'ASSEGNO DI MATERNITÀ

### Possono presentare la richiesta

- La madre naturale o affidataria pre-adoptiva o adottante senza affidamento, che sia residente nel Comune di San Bartolomeo al Mare e che sia cittadina italiana oppure comunitaria oppure extracomunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o del Permesso di soggiorno per lavoro, studio/formazione, motivi familiari o in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte/Permessi di soggiorno suddetti. La richiedente deve essere residente nel territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento pre-adoptivo o in adozione senza affidamento. Anche il bambino deve essere in possesso di carta/permesso di soggiorno se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea. Il minore deve convivere con la madre, essere presente sulla sua scheda anagrafica (stato di famiglia) e non essere affidato a terzi. Al momento dell'adozione o dell'affidamento pre-adoptivo, il minore non deve aver superato i 6 anni, o i 18 anni in caso di adozione o affidamento internazionale. L'assegno è concesso se la madre non percepisce né percepirà alcuna indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale o se ha usufruito di un'indennità di maternità inferiore all'importo totale dell'assegno. In quest'ultimo caso, la richiedente avrà diritto all'integrazione fino all'importo dell'assegno di maternità concesso dal Comune;
- Il padre naturale cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente nel Comune di San Bartolomeo al Mare, **in caso di decesso della madre o di abbandono del bambino da parte della madre (in entrambi i casi la madre al momento del parto deve essere residente nel Comune di San Bartolomeo al Mare) o di affidamento esclusivo a lui**. Il bambino deve essere nella stessa scheda anagrafica del padre, convivere effettivamente con lui e non essere in affidamento a terzi;
- Il padre affidatario pre-adoptivo o adottante senza affidamento cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno e residente nel Comune di San Bartolomeo al Mare, **in caso di separazione legale dei coniugi**. L'assegno non deve essere già stato concesso alla moglie. Il minore, anch'egli in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno se cittadino extracomunitario, deve essere nella stessa scheda anagrafica del padre, convivere effettivamente con lui e non avere superato i 6 anni al momento dell'adozione o dell'affidamento o i 18 anni per gli affidamenti e le adozioni internazionali;
- L'adottante non coniugato cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno e residente nel Comune di San Bartolomeo al Mare, **in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti** e a condizione che il minore, anch'egli in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno se cittadino extracomunitario, sia nella sua scheda anagrafica, conviva effettivamente con lui e non sia affidato ad altri;
- Il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge di donne affidatarie pre-adoptive o adottanti senza affidamento **in caso di decesso della madre del neonato o della donna che lo ha ricevuto in affidamento pre-adoptivo o in adozione senza affidamento**. Esistono in tal caso due possibilità:
  - a) subentrare nel beneficio richiesto dalla donna, ma non ancora erogato, se il padre o il coniuge di questa è residente a San Bartolomeo al Mare ed il minore è nella scheda anagrafica del richiedente, convive effettivamente con lui e non è affidato ad altri;

- o b) presentare una nuova domanda, che sostituisce quella della donna deceduta, se il padre o il coniuge della donna è cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno;
- Altra persona, diversa dal padre e dalla madre, **in caso di neonato non riconosciuto o non riconoscibile** da entrambi i genitori. Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso di uno dei suindicati titoli di soggiorno e risiedere nel Comune di San Bartolomeo al Mare. Il minore deve essere stato affidato a quest'altra persona con provvedimento del giudice, essere nella sua scheda anagrafica e convivere con lei.

#### **Non possono presentare la richiesta:**

- La madre (o il padre) cittadina extracomunitaria che non è in possesso di valido titolo di soggiorno;
- La madre (o il padre) che non risiede nel Comune di San Bartolomeo al Mare;
- La madre (o il padre) che la Magistratura ha dichiarato sospesa o decaduta dalla potestà genitoriale;
- La madre (o il padre) che non ha il minore nella propria scheda anagrafica e non convive con lui. Nel caso del minore in affidamento pre-adoattivo è sufficiente che il bambino conviva con la madre;
- La madre minorenni (possono, però, presentare la richiesta i suoi tutori o genitori);
- Il tutore del neonato. Può presentare la richiesta solo il tutore della madre se è interdetta;
- La madre che abbia percepito, nei 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità ;
- La madre che non ha ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che è in attesa di riceverla.

#### **Redditi e patrimoni da dichiarare**

La situazione economica della famiglia cui far riferimento è la seguente:

- devono essere dichiarati i redditi e i patrimoni di tutti i componenti il nucleo familiare, che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, nonché dai soggetti a carico ai fini IRPEF e dal coniuge separato "di fatto" dal richiedente anche se non è iscritto nella stessa scheda anagrafica. Pertanto, in tal caso, deve essere dichiarato il reddito di entrambi i genitori;
- deve essere dichiarato il reddito totale percepito nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione (es.: per ISEE compilato nel 2025 si considerano i redditi del 2023);
- deve essere dichiarato il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre del secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione.

#### **Concessione dell'assegno di maternità**

Per le nascite, gli affidamenti pre-adoattivi e le adozioni avvenute nel 2025, il beneficio può essere concesso **per un importo massimo di €407,40=** mensili (Circolare INPS n.45 del 19.02.2025) per un periodo massimo di 5 mesi. Il periodo per il quale è concesso e l'importo mensile dell'assegno dipendono dalla situazione anagrafica e dall'eventuale indennità di maternità percepita.

Nel calcolo della situazione economica si considerano determinate problematiche (genitore unico, entrambi i genitori lavoratori, presenza di componente con handicap permanente). La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito e patrimonio, ad esempio, per le richieste relative all'anno 2025, per una famiglia di 3 persone non si deve superare la somma di € 20.382,90=. Per composizione familiare diversa, il limite di reddito e patrimonio varia in proporzione. I suddetti importi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.

### **Termini di presentazione della domanda**

La domanda va presentata **entro 6 mesi dalla data del parto o dall'ingresso del minore nella scheda anagrafica del richiedente** (nell'ipotesi di adozione o di affidamento pre-adoattivo).

Nei casi speciali in cui la richiesta può essere presentata dal padre o dalle altre persone diverse dai genitori del bambino la domanda va presentata entro un anno dalla nascita, dall'affidamento pre-adoattivo o dall'adozione del minore.=

### **ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI**

Dal 1° MARZO 2022, l'Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, **E' ABROGATO** (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).=